



# COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

Città Metropolitana di Napoli  
Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

## UFFICIO DEL PAESAGGIO

Settore VIII – Servizio Paesaggio

+039 081 906729 Fax +039 081 9067 60 e-mail: paesaggio@comunebarano.it e-mail cert.: paesaggio@pec.comunebarano.it  
Via Conado Buono, 1 – 80070 Barano d'Ischia (NA) - C.F.: 83000730636 – P. I.V.A.: 03949260636

### AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 57 DEL 18.06.2019

*PARERE FAVOREVOLE DELLE AMMINISTRAZIONI PREPOSTE ALLA TUTELA DEL VINCOLO  
( art. 32 L. 47/85 e ss. mm. ed ii., art. 146, comma 8, del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ed ii. )*

**OGGETTO:** Istanza di permesso a costruire in sanatoria prot. n. 7907 del 13/11/2017 e successiva integrazione prot. n. 8101 in data 06.11.2018, per la “Realizzazione di fabbricato, per abitazione e su due livelli, in difformità ed ampliamento alla licenza edilizia n. 1178/73”, sito in Barano d'Ischia alla Via provinciale Testaccio Maronti, e riportato in N.C.E.U. al foglio n° 30 p.lle n. 405-416-1111 - Istanza di condono edilizio prot. com. n. 4824 del 07.12.1985 ai sensi della Legge 47/85.

**DITTA:** Sig.ra DI SCALA AGNESE;

**RICHIEDENTE:** Sig. GLORIA GIUSEPPE, nato a Pozzuoli (NA) il 13.05.1944 e residente in Barano d'Ischia (NA) alla Via provinciale Testaccio Maronti n. 21;

### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL PAESAGGIO

#### PREMESSO:

- **che** con nota prot. n. 7907 del 13/11/2017 e successiva integrazione prot. n. 8101 in data 06.11.2018, il sig. **Giuseppe GLORIA**, nato a Pozzuoli (NA) il 13.05.1944, C.F.: GLRGPP44E10G964U, e residente in Barano d'Ischia (NA) alla Via provinciale Testaccio Maronti n. 21, nella qualità di attuale proprietario, provvedeva a richiedere il parere formale di compatibilità paesaggistica relativo all'istanza di condono edilizio avanzata ai sensi della L. 47/85, prot. com. n. 4824 del 07.12.1985 dalla Sig.ra Agnese Di Scala (proprietaria dell'epoca) e contestualmente provvedeva alla trasmissione della documentazione integrativa prevista dal “Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli interventi edilizi abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle Leggi 47/85 e 724/94” relativa agli interventi abusivi realizzati nel Comune di Barano d'Ischia e consistenti nella “**Realizzazione di fabbricato, per abitazione e su due livelli, in difformità ed ampliamento alla licenza edilizia n. 1178/73, sito in Barano d'Ischia alla Via provinciale Testaccio Maronti, e riportato in N.C.E.U. al foglio n° 30 p.lle n. 405-416-1111**”, con i relativi elaborati tecnici e grafici a firma del geom. Buono Pasquale Francesco, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli al n° 3037;
- **che** nella predetta integrazione veniva trasmessa dalla predetta Ditta “Autocertificazione ed autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss. mm. ed ii., come previsto dall'art. 9 della Legge Regionale n° 10/2004, rubricato “Definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 28.02.1985, n. 47, capo IV, ed alla legge, 23.12.1994, n. 724 art. 39”, giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 13.10.2011 avente ad oggetto “Indirizzi all'Ufficio tecnico Comunale circa il procedimento amministrativo per l'istruttoria delle istanze di condono edilizio inoltrate ai sensi delle leggi n. 47/85 e n. 724/94”;
- **che** per il rilascio di detto titolo edilizio in sanatoria necessita, tra l'altro, il parere preventivo ai fini paesaggistici così come prescritto dall'art. 32 della legge 47/85 e ss.mm. ed ii., in dipendenza del vincolo paesaggistico imposto su tutto il territorio di questo Comune con D. M. 09/01/1958, pubblicato sulla G.U. n. 22 del 27/01/1958 nonché la relativa **Autorizzazione Paesaggistica** ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di

conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii.;

#### VISTO:

- l'art. 6 della Legge Regionale 1° Settembre 1981, n. 65 con cui sono state sub-delegate ai Comuni le funzioni Amministrative previste dall'art. 82, comma 2°, lett. b),d), e f) del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 per le zone sottoposte a vincolo paesistico;
- la Legge Regionale 23 Febbraio 1982, n. 10 che impartisce gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge sopraindicata;
- l'art. 32 della legge 28.02.1985 n. 47 e ss.mm. ed ii. e l'art. 39 della L. 724/94 e ss.mm. ed ii.;
- il Piano Territoriale Paesistico dell'Isola d'Ischia, approvato con D.M. del 08.02.1999;
- l'art.19 delle Norme di Attuazione del P.T.P. "Isola d'Ischia" approvato col D.M. del 08.02.1999;
- il Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli Interventi Edilizi Abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94, giusto articolo 1 punto 3 e articolo 6 del protocollo di intesa del 25 luglio 2001, intervenuto tra la Regione Campania e la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia, sottoscritto in data 17.03.2004 tra la Regione Campania, la Soprintendenza BAP – SAE di Napoli e Provincia ed il Comune di Barano d'Ischia, in attuazione di quanto prescritto dall'art. 19 delle Norme di Attuazione del P.T.P. vigente;
- la Delibera di Consiglio Comunale n° 22 del 13.10.2011 con la quale si prende atto dell'approvazione del Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli Interventi Edilizi Abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di condono presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94, sottoscritto tra la Regione Campania, la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia ed il Comune di Barano d'Ischia, in data 17.03.2004;
- che nella documentazione acquisita al protocollo generale del Comune al n. 7907 del 13/11/2017 e successiva integrazione prot. n. 8101 in data 06.11.2018, con i relativi elaborati tecnici e grafici a firma del geom. Buono Pasquale Francesco, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli al n° 3037, sono rappresentate le opere abusive relative a **“Realizzazione di fabbricato, per abitazione e su due livelli, in difformità ed ampliamento alla licenza edilizia n. 1178/73”**, così come riportato nei grafici progettuali, nella relazione tecnica d'accompagnamento e nel richiamato Modello di Autocertificazione che illustrano la consistenza degli interventi, lo stato dei luoghi, la natura e l'orografia del sito e la morfologia del suolo;

#### CONSIDERATO:

- **che** la funzione amministrativa attiva volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è esercitata dal Comune di Barano d'Ischia attraverso il parere espresso dall'Organo Collegiale di cui al comma 2° dell'ex art. 41 della L. R. n.16/04 (oggi **Commissione locale per il Paesaggio** (C. L. P.), ex art. 148 del D.Lgs. 42/04, così come prevista dalla Circolare esplicativa della Giunta Regionale della Campania del 02/08/2011, prot. n. 602279), previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza previsto dal comma 5° dell'art. 146 del D.Lgs 42/04 e ss. mm ed ii.;
- **che** la zona interessata dall'intervento ricade in **Zona P.I.R.** del vigente **P.T.P.** ed in **Zona di Edilizia Sparsa del P.V.C.P.**;
- **che** il Responsabile del Procedimento Urbanistico, geom. Salvatore di Costanzo con scheda istruttoria del 29.05.2018, esaminata la documentazione tecnica prodotta, ha ritenuto l'istanza procedibile *“escludendo le opere barrate in rosso sugli elaborati grafici di rilievo”*;
- **che** la **Commissione per il Paesaggio** esaminato il progetto con **verbale n° 8, punto n. 1 del 12.06.2018** ha espresso il seguente parere: *“.....omissis.... La commissione esaminata la pratica e la scheda istruttoria e trattandosi di istanza di parere formale di compatibilità paesaggistica, visto che l'immobile ricade in zona di edilizia sparsa del PVCP ed è conforma ai dettami degli artt. 4 e 7 del predetto piano esprime parere favorevole. ....omissis.....”*;

- **che** con la *Relazione tecnica illustrativa* del 14.06.2018, il Responsabile del Paesaggio, ai sensi dell'art. 146, co. 7 del D.Lgs. n. 42/2004, ed allegata alla documentazione trasmessa alla Soprintendenza per Napoli e Provincia con nota prot. n. 4309 del 14.06.2018, unitamente agli elaborati grafici di progetto, ha accertato tra l'altro *"la coerenza con la qualità paesaggistica così come previsto dal protocollo d'Intesa, stipulato il 25 luglio 2001, tra le Regione Campania, il Comune di Barano d'Ischia e la Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici di Napoli e Provincia, e, pertanto, dal Vigente P.T.P."*;
- **che** la predetta documentazione veniva assunta al protocollo della Soprintendenza per Napoli e Provincia in data 29.06.2018 prot. n. 10445;
- **che** il Responsabile del Paesaggio, rilevato che la documentazione allegata all'istanza prot. 7907 del 13.11.2017 era in copia non coeva alla data di presentazione, richiedeva con nota prot. n. 6668 del 18.09.2018, la ritrasmissione di tutta la documentazione in n. 6 copie con timbo e firma in originale;
- **che** successivamente con nota prot. 7759 del 23.10.2018 il Responsabile del Paesaggio Trasmetteva al sig. Gloria, richiesta di integrazione del MIBACT – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, prot. 16433 del 18.10.2018 nel frattempo pervenuta.
- **che** con nota del 8101 del 06.11.2018, veniva prodotta la documentazione integrativa richiesta;
- **che** il Responsabile dell'U.T.C., Ing. Crescenzo Ungaro con scheda istruttoria del 13.12.2018, esaminata la nuova documentazione tecnica prodotta, ha ritenuto l'istanza procedibile *"escludendo le opere barrate in rosso sugli elaborati grafici di rilievo"*;
- **che la Commissione per il Paesaggio** esaminato il progetto con **verbale n° 17, punto n. 6 del 13.12.2018** ha espresso il seguente parere: *".....omissis.... La commissione esaminata la pratica e la scheda istruttoria e trattandosi di istanza di parere formale di compatibilità paesaggistica; visto che l'immobile ricade in zona di edilizia sparsa del PVCP ed è conforma ai dettami degli artt. 4 e 7 del predetto piano esprime parere favorevole. ....omissis....."*;
- **che** con la nuova *Relazione tecnica illustrativa nonché proposta di provvedimento di autorizzazione paesaggistica* del 18.12.2018, allegata alla documentazione trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Architettonici per il Paesaggio di Napoli e Provincia, oggi MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, unitamente agli elaborati grafici di progetto, il Responsabile del Procedimento Paesaggistico, geom. Mattia Florio, ai sensi dell'art. 146, co. 7 del D.Lgs. n. 42/2004, ha accertato tra l'altro *"...la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici..."* nonché proposto il provvedimento di autorizzazione paesaggistica per l'intervento di che trattasi in conformità al parere favorevole reso in data 13.12.2018 dalla Commissione per il Paesaggio;
- **che** con nota prot. n. 9167 del 20.12.2018 veniva trasmessa alla Soprintendenza, per l'acquisizione, ai sensi dell'art. 32 della Legge 47/85, del previsto parere reso secondo la procedura prevista dall'art. 146 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. la documentazione prevista all'art.12 (corredo grafico e documentale) del *"Piano per la valutazione della compatibilità paesistica degli interventi edilizi abusivi eseguiti nel territorio del comune di Barano d'Ischia oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94"* giusto protocollo di intesa del 25 luglio 2001, intervenuto tra la Regione Campania e la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia, sottoscritto in data 17.03.2004 tra la Regione Campania, la Soprintendenza BAP – SAE di Napoli e Provincia ed il Comune di Barano d'Ischia, in attuazione di quanto prescritto dall'art. 19 delle Norme di Attuazione del P.T.P. vigente;
- **che** la suddetta documentazione trasmessa, in originale e coeva alla data di presentazione delle integrazioni prodotte, consisteva in: Schede istruttoria urbanistica del 13.12.2018; Relazione tecnica illustrativa e Proposta di provvedimento di autorizzazione paesaggistica del 18.12.2018; Copia conforme dell'istanza di condono edilizio prot. n. 4824 del 07.12.1985; Relazione tecnica illustrativa; Tav. Unica - Inquadramento Territoriale, Grafico di rilievo; Documentazione fotografica;
- **che** la predetta documentazione veniva ricevuta al protocollo della Soprintendenza per Napoli e Provincia in data 28.12.2018, giusta attestazione agli atti;
- **che** il MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli con nota **prot. n° 2071 del 11.02.2019**, ed acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data **12.02.2019 al n. 925** comunicava: *"... esaminata la documentazione pervenuta dal Comune di Barano d'Ischia in data 22/06/2018 ed assunta al protocollo di questa Soprintendenza con il 10445 del 29.06.2018 ..."* *"... Considerato che l'intervento è compatibile con i caratteri tipologici-architettonici*

*dominanti nella zona e non pare pertanto determinare alterazioni significative ai caratteri ambientali e paesaggistici del tessuto in cui si inserisce, quest'Ufficio relativamente agli aspetti attinenti e di competenza, **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in conformità della proposta pervenuta, e fatto salvo il diritto dei terzi, per le opere in oggetto, con le vincolanti prescrizioni già espresse dalla Commissione del Paesaggio e cioè:*

○ *che siano escluse dal seguente parere le opere barrate in rosso sugli elaborati grafici di rilievo;*

- **che** ai sensi dell'art. 146 c. 8 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii. "*...Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità...*";
- **di** dover dare esecuzione agli atti conseguenti, in conformità al suddetto parere vincolante del MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli reso con nota **prot. n°2071 del 11.02.2019** acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data **12.02.2019**;
- **che** in data **13.06.2018** si provvedeva al ritiro, presso gli uffici competenti del MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, delle copie della documentazione trasmessa con nota prot. n. **7907 del 13/11/2017** e successiva integrazione prot. n. 8101 in data 06.11.2018 ed allegata alla nota prot. n. 9167 del 20.12.2018.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, lo scrivente, in virtù delle competenze attribuitegli con Decreto Sindacale prot. n. 8754 del 11.12.2017, per l'esercizio delle funzioni e l'adozione di atti dettati dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento vigente, inclusi atti amministrativi per l'esercizio delle funzioni sub-delegate dalla Regione Campania in materia di tutela ambientale (paesaggistica) con L.R. n°65 del 1° Settembre 1971 in conformità delle direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla Regione Campania ai Comuni di cui alla L.R. n°10 del 23 Febbraio 1982 aventi per oggetto "*Indirizzi programmatici e direttive per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n° 65/81: Tutela dei beni ambientali*";

#### R I L A S C I A

#### AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

al sig. **Giuseppe GLORIA**, nato a Pozzuoli (NA) il 13.05.1944, e residente in Barano d'Ischia (NA) alla Via provinciale Testaccio Maronti n. 21, C.F.: GLRGPP44E10G964U, per le opere consistenti nella "**Realizzazione di fabbricato, per abitazione e su due livelli, in difformità ed ampliamento alla licenza edilizia n. 1178/73, sito in Barano d'Ischia alla Via provinciale Testaccio Maronti, e riportato in N.C.E.U. al foglio n° 30 p.lle n. 405-416-1111**", giusta istanza avanzata ai sensi della L. 47/85, prot. com. n. 4824 del 07.12.1985, come rappresentato sugli elaborati grafici allegati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii., **in conformità al parere favorevole vincolante del MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli reso con nota prot. n° 2071 del 11.02.2019** acquisito dal Comune di Barano d'Ischia in data **12.02.2019**, come di seguito riportato "**PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in conformità della proposta pervenuta, e fatto salvo il diritto dei terzi, per le opere in oggetto, con le vincolanti prescrizioni già espresse dalla Commissione del Paesaggio e cioè:

○ *che siano escluse dal seguente parere le opere barrate in rosso sugli elaborati grafici di rilievo;*

*"Si evidenzia che le opere risultano, in ogni caso, non assentibili se relative ed incidenti su ulteriori aree, manufatti o parti di essi abusivamente modificati/realizzati e non sanati. Al Comune è demandata la verifica della legittimità dello stato di fatto del sito e dei manufatti esistenti"*.

**La presente Autorizzazione viene rilasciata ai soli fini paesaggistici, rimettendo al Responsabile del Settore V le verifiche in relazione alla legittimità urbanistica-edilizia dell'immobile ed ai presupposti previsti dalla Legge 47/85, fatti salvi eventuali diritti di terzi.**

L'efficacia della presente autorizzazione è disciplinata dal comma 4 e 11 dell'art. 146 D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

La presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire in sanatoria. Restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

La presente autorizzazione a cura del Responsabile del Procedimento Paesaggistico, ai sensi dell'art. 146, commi 11 e 13 del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii., è annotata nell'elenco delle autorizzazioni liberamente consultabile per via telematica sul sito del Comune di Barano d'Ischia, è trasmessa immediatamente al richiedente, al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, alla Regione Campania unitamente al parere reso dalla predetta Soprintendenza nonché al Responsabile del Settore V (Urbanistica – Edilizia Privata) per gli adempimenti consequenziali di propria competenza tenuto conto che le opere risultano non assentibili se relative ed incidenti su aree, manufatti o parti di essi abusivamente realizzati e/o modificati e non sanati, nonché per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal D.P.R. 380/01 e ss. mm. ii.

Ai sensi ai sensi del comma 12 dell' art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, "*L' autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado*".

Per la correttezza dei dati sopra riportati.

**Il Responsabile del Procedimento Paesaggistico**

( geom. **Mattia Florio** )



**Il Responsabile per il Paesaggio**

( ing. **Vincenzo Marziano** )